

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1999:

«18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

— Per il comma 95, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2001:

«2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.»

21G00176

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 ottobre 2021.

Svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti destinatari del D.A.S.P.O., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed in particolare l'art. 6, comma 8-bis, che, trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, consente all'interessato di richiedere anche la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguenti al divieto, purché abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta, e abbia posto in essere condotte di ravvedimento operoso, tra le quali lo svolgimento di lavori di pubblica utilità a favore della collettività;

Visto l'art. 6, comma 8-bis della medesima legge 13 dicembre 1989, n. 401, ultimo capoverso, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalità di svolgimento di lavori di pubblica utilità, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989;


Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 22 settembre 2021;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 individua le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità,



consistente in una attività non retribuita svolta a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, secondo quanto previsto dall'art. 7.

2. Il presente decreto individua, altresì, i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1, da parte dei soggetti già destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, ai fini della richiesta, rivolta al Questore di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto, di cui al comma 8-bis del citato art. 6.

3. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) «Amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche dello Stato, le regioni, le province ed i comuni, presso cui si svolgono i lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

b) «Associazioni e enti»: le associazioni e gli enti operanti negli ambiti di attività di svolgimento dei lavori di pubblica utilità che stipulano le convenzioni di cui all'art. 7 con il comune interessato;

c) «comma 8-bis»: l'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

d) «D.A.SPO.»: il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989;

e) «lavoro o lavori di pubblica utilità»: attività lavorativa consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, svolta da soggetti che intendono avvalersi della facoltà di richiedere al Questore la cessazione del «D.A.SPO.», di cui «comma 8-bis»;

f) «Questore»: il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento; dei «lavori di pubblica utilità», di cui al «comma 8-bis»;

g) «Questore competente»: il Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al Questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, al quale è rivolta la richiesta da parte dell'interessato di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli, ai sensi del «comma 8-bis».

Art. 2.

Individuazione degli ambiti di svolgimento del lavoro di pubblica utilità

1. Il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 1, può essere svolto nei seguenti ambiti di attività:

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia

del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte direttamente presso le amministrazioni che hanno sottoscritto le convenzioni di cui all'art. 7, comma 1, ovvero presso le associazioni e enti che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 3.

Istanza di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

1. I soggetti che intendono essere ammessi allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, producono istanza alle amministrazioni, ovvero alle associazioni e enti, secondo il modello riportato in allegato A) al presente decreto.

2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1, le amministrazioni, ovvero le associazioni e enti comunicano, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore competente e, se diverso, anche al Questore.

3. L'istanza di cui al comma 1 può essere prodotta a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del D.A.SPO., fermo restando quanto previsto dal comma 8-bis, primo periodo.

Art. 4.

Durata e modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità

1. Il lavoro di pubblica utilità è svolto nella misura di due ore al giorno per due giorni settimanali, cumulabili sino a quattro ore al giorno per ogni settimana, per un periodo non inferiore a tre mesi, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata del D.A.SPO.

2. Le convenzioni di cui all'art. 7 individuano nel dettaglio le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità negli ambiti di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d).

3. Le amministrazioni assicurano che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avvenga nel rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati e che l'attività prestata avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 7, comma 1.

